

1. La spettacolarizzazione dei processi penali: verità mediatica e errori giudiziari.

Un fattore che ha apportato numerosi contributi all'affievolimento della certezza del diritto è costituito dall'operato dei *media*.

Il processo può essere definito come il "dramma" in cui, «in nome del popolo» si amministra la giustizia: per questo, si comprende come, tendenzialmente, il popolo debba essere messo nella condizione di assistervi¹.

Pertanto, la regola è che il dibattito si svolga a porte aperte, così da consentire il libero accesso del popolo all'aula di udienza: si tratta di un tipo di pubblicità "immediata".

A questo tipo di pubblicità se ne affianca un'altra, cosiddetta "mediata": i cittadini acquisiscono conoscenza dell'attività dibattimentale non perché presenti in aula, bensì attraverso la mediazione degli strumenti della carta stampata, della radio, della televisione².

Il tema della pubblicità mediata si intreccia con uno dei più complessi problemi che la dottrina italiana³ ha avuto il merito di studiare sin dagli anni settanta. Soprattutto quando accade che la decisione giurisdizionale venga maturata in tempi molto distanti rispetto a quelli dell'accadimento storico, il sistema tende a recuperare strumenti sanzionatori "atipici": vige una sorta di doppia faccia degli istituti del processo penale, che da una parte tendono ad assicurare il giudicato e i suoi effetti, dall'altra, operano essi stessi come fonte autonoma di controllo⁴.

In questo scenario, un ruolo cardine è svolto dai mass media: essi non solo fungono da cassa di risonanza attraverso la quale il processo può essere piegato a scopi di controllo sociale, ma talvolta diventano canali di consenso o dissenso

¹ G. DI CHIARA, *Televisione e dibattito penale. Esperienze e problemi della pubblicità mediata «tecnologica» in Italia*, in "Il Foro Italiano", n. 6, 1998, p. 278.

² *Ibidem*.

³ M. NOBILI, *La procedura penale tra «dommatica» e sociologia: significato politico di una vecchia polemica*, in "Questione criminale", 1977, pp. 51 ss.

⁴ M. NOBILI, *op. cit.*, pp. 51 ss.

sociale, con notevoli effetti nella stessa gestione del processo da parte degli organi tecnici⁵.

La presenza delle telecamere nelle aule dibattimentali coinvolge numerosi equilibri tra diversi valori in gioco. Innanzitutto, esse sono in grado di incidere sull'atteggiamento del giudice, delle parti, dei testimoni: «l'effetto perturbante è *in re ipsa*; l'obiettivo influisce sugli attori; più o meno lo patiscono tutti; nelle teste labili, poi, scatena tempeste, dall'esplosione narcisistica al panico»⁶.

Il rischio è che risulti falsato lo stesso gioco processuale.

Degli attenti studi hanno evidenziato la grande diversità di impatto, provocata dalla presenza del pubblico e delle telecamere in udienza, sui soggetti del processo: parti, giudice, terzi che agiscono di fronte a macchine di videoripresa, hanno la percezione di essere sottoposti «non solo ad uno sguardo universale (milioni di utenti), incontrollabile (il telespettatore è invisibile) e potenzialmente eterno (perché riproducibile all'infinito), ma anche ad una dilatata esposizione del sé psichico e corporeo»⁷.

La "spettacolarizzazione" dei processi penali costituisce, dunque, un'avvertita preoccupazione, perché è proprio l'operato dei media che, sempre più spesso, apre la porta dell'errore.

Nel nostro, come in altri, paesi, si registra l'attenzione crescente che i giornali e i media in genere portano all'attualità giudiziaria⁸. Oggi, le vicende giudiziarie "eclatanti" sono oggetto di articoli in prima pagina e di dibattiti televisivi.

Nella prassi italiana, per meritare attenzione a livello nazionale, e una conseguente campagna di stampa intensa, un caso giudiziario deve riguardare, alternativamente, personaggi di una certa risonanza, come è avvenuto nel citato caso Tortora, o nell'ambito dell'inchiesta "Mani Pulite", oppure crimini di particolare

⁵ Cfr. M. NOBILI, *Verso un nuovo garantismo? Spunti per gli studenti di sociologia del diritto*, in "Critica del diritto", 1996, pp. 248 ss.

⁶ F. CORDERO, *Procedura penale*, op. cit., p. 792.

⁷ S. CANESTRARI, *Lo sguardo universale. Psicologia giuridica: il processo in TV*, in "Psicologia contemporanea", 1995, fasc. 131, p. 45.

⁸ Cfr. A. TAMIETTI, *Processo e mass-media nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in "Diritto penale e processo. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina", n. 3/2002, p. 377.

efferatezza, specie se consumati in ambito familiare o a danno di minori, si pensi al caso Cogne o al delitto di Novi Ligure.

L'evento è così drammatizzato, avvertito dal pubblico come una tragedia, nel senso classico del termine, «uno spettacolo che provoca una catarsi, una purificazione, per far sì che ad ogni persona che rientra nella massa non capiti mai la stessa cosa»⁹.

Spesso, le notizie riguardanti l'attività degli organi investigativi sono accompagnate da fotografie, *reportages*, immagini che, unitamente o in opposizione degli elementi a carico, posso creare, nel pubblico, un'immagine tutt'altro che positiva dell'indagato, se non addirittura la convinzione della sua colpevolezza¹⁰.

In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ammesso che una violenta campagna di stampa circa un caso giudiziario può nuocere all'equità del processo¹¹. È difatti possibile che i giudizi espressi dalla stampa, seppur non privino, nella pratica, l'imputato delle garanzie procedurali che normalmente assistono il giudizio penale, mettano in pericolo due dei diritti che l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosce alla persona sotto accusa: la sentenza da parte di un giudice imparziale e la presunzione di innocenza¹².

In questo senso, le informazioni diffuse dai mezzi di diffusione spesso sono suscettibile di creare, nell'opinione pubblica, un'idea sfavorevole dell'imputato, generando, di fatto, un "desiderio" di condanna. E non si può negare che una certa influenza possa essere esercitata anche sui giudici, togati e popolari, che sono chiamati ad esprimere la decisione legale, facendo così venir meno la serenità nel giudizio e l'imparzialità. Il processo, se anche ineccepibile dal punto di vista procedurale, potrebbe essere viziato dall'opinione comune di stampo colpevolista, conducendo, nei casi più gravi, all'inevitabilità dell'errore.

⁹ Sono le parole di F. IMPOSIMATO, *L'errore giudiziario*, op. cit., p. 55.

¹⁰ Cfr. A. TAMIETTI, *Processo e mass media*, op. cit., p. 378.

¹¹ Cfr. C. eur. dir. umani, dec. 14 giugno 2001, Craxi c. Italia (n. 3), n. 63226/00; C. eur. dir. umani, dec. 5 aprile 2001, Priebke c. Italia, n. 48799/99; C. eur. dir. umani, dec. 3 aprile 2001, D'Urso e Sgorbati c. Italia, n. 52948/99; C. eur. dir. umani, dec. 6 LUGLIO 1999, Del Giudice c. Italia, n. 42351/98.

¹² A. TAMIETTI, op. ult. cit., p. 378.

E la storia giudiziaria italiana ne è una conferma. Sono numerosi i casi in cui l'imputato è stato presentato come un "mostro", scatenando reazioni poco mansuete da parte del pubblico, giunte sino ad una lesione della dignità umana di chi era in attesa di giudizio.

Dei due diritti delle persone accusate, sanciti dall'art. 6 CEDU, è resa difficile una tutela effettiva, per il fatto che l'interesse pubblico a ricevere informazioni costituisce un esercizio del diritto alla libertà di espressione, anch'esso espressamente riconosciuto dalla Convenzione. Seppure la libertà di espressione è considerata come uno degli elementi fondamentali di una società democratica, ciò non toglie che gli imputati abbiano diritto di essere giudicati sulla base delle sole risultanze processuali. E per questo motivo i giornalisti, e più in generale coloro che lavorano nell'ambito dell'informazione, devono astenersi da dichiarazioni suscettibili di arrecare pregiudizio a chi è sottoposto ad un procedimento penale¹³

Una delle più recenti caratteristiche del processo penale odierno è la ricerca, attraverso il processo e al di là della verità, della maggiore quantità possibile di consenso.

In questo senso, il processo diviene un mezzo i cui passaggi intermedi non sono più funzionali alla ricerca della verità, bensì del consenso sociale, ottenuto attraverso una verità mediatica, quasi sempre alternativa a quella processuale¹⁴.

Le tappe intermedie dell'intero procedimento sono più interessanti di quella finale, perché sono tutte provvisorie, tutte falsificabili, ma comunque raccontate, seppur in modo inverosimile, come vicende di verità. E allora il nuovo processo avrà in sé la verità dell'interrogatorio, quella dell'intercettazione, quella della singola misura cautelare e così via per ogni momento processuale, così svantaggiando il raggiungimento di una verità definitiva, poiché viene a "piegarsi" la vicenda processuale in tante piccole scansioni su cui focalizzare l'attenzione¹⁵.

¹³ A. TAMIETTI, *Processo e mass-media*, op. cit., p. 379.

¹⁴ Cfr. V.B. MUSCATIELLO, *Il processo senza verità*, in (a cura di) A. INCAMPO, V. GAROFOLI, *Verità e processo penale*, Roma, 2012, p. 98.

¹⁵ *Ibidem*, p. 99.

Così facendo, questi passaggi intermedi vengono innalzati a scopo primario del processo, così da giungere all'assurdo, soprattutto in un ordinamento fondato sul principio di non colpevolezza¹⁶, per cui la verità di una custodia cautelare conti più della verità di un'assoluzione.

Si può attribuire una spiegazione a questo perverso modo di intendere il processo penale? Certamente le pubbliche dichiarazioni, le arene mediatiche concentrate sulle notizie, la visibilità mediatica di un caso giudiziario irrisolto influiscono sul processo e sull'accertamento della verità. Quel che può dirsi è che già da tempo le analisi sociologiche hanno testimoniato un legame tra *pathos* e attribuzione della responsabilità, in opposizione alla tradizionale immagine del giudice come macchina, distante dal mondo delle passioni¹⁷.

In questa moderna visione del processo penale vi è un condizionamento emotivo certamente più accentuato, visto che la ricostruzione dei fatti nella visione mediatica delle cause giudiziarie influenza l'andamento del processo, condizionandone le dinamiche. Se pure si volesse pensare, ingenuamente, che il giudice sia indifferente all'ambiente lui circostante, lo stesso non può dirsi degli altri soggetti del procedimento: testimoni, consulenti, giurati popolari. E allora, come si può immaginare un processo immune rispetto alla verità giornalistica di una confessione, piuttosto che di una contraddizione raccontata in un salotto televisivo? O che la verità di un arresto, che i mezzi di comunicazione di massa sono stati ben attenti a platealmente manifestare, sia meno valida di un'assoluzione pervenuta a distanza di anni sugli stessi fatti? In sostanza, la verità del processo può davvero proclamarsi indifferente rispetto all'enfatica verità prima del processo?¹⁸

Quando lo spettacolo processuale si apre al pubblico, accade che la dimensione pubblica diventa una forma di partecipazione all'iter decisionale. La spettacolarizzazione mette in crisi la logica del processo, il suo spazio e il suo tempo e il suo rituale, fino a proporre un vero e proprio "processo parallelo". «I media,

¹⁶ La nostra Costituzione, all'art. 27 co.2 sancisce che "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

¹⁷ Si veda E. RESTA, *Giudicare, conciliare, mediare*, in (a cura di) F. SCAPARRO, *Il coraggio di mediare*, Milano, 2001, p. 29.

¹⁸ Cfr. V.B. MUSCATIELLO, op. ult. cit., p. 100.

soprattutto la televisione, pretendono di offrire una rappresentazione più fedele della realtà di quanto non la offrano le finzioni procedurali. I media risvegliano il sogno della democrazia diretta, il sogno di un accesso alla verità liberata di ogni mediazione procedurale»¹⁹.

La Tv ha una pretesa di obiettività, che però tralascia le scelte soggettive della ripresa e del montaggio. Difatti, i mezzi di comunicazione e i procedimenti giudiziari hanno logiche e tempi diversi. Vi sono diverse fasi nel processo: dall'indagine preliminare al processo di primo grado alla decisione definitiva. Il processo è uno strumento delicato. Occorre distinguere la desacralizzazione che è apertura al controllo e alla critica, dalla delegittimazione²⁰.

La verità mediatica è sicuramente più veloce e, a prima vista, più sincera; ma cosa succede a quella verità che, attraverso le apparentemente adeguate garanzie a tutela del diritto di difesa, dovrebbe essere accertata? Quali sono le conseguenze di un processo in cui i limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione, che stanno a presidio, o meglio dovrebbero, dell'esigenza di copertura della fase iniziale delle indagini, subiscono un'enorme pressione da parte dei mass-media? Sempre più spesso capita che chi detiene le notizie riveli informazioni riservate, tanto che si è addirittura arrivati all'assurdo di ritenere cadute in desuetudine le norme del codice di procedura penale riguardanti la segretezza investigativa²¹.

Tutto questo ha avuto come conseguenza innumerevoli distorsioni, sia del processo, sia del sistema procedurale in generale. Lo scontro giudiziario si sposta sui mass-media: il contraddittorio non è più volto a convincere il giudice, ma l'opinione pubblica, e perciò diviene spesso scorretto, e i suoi esiti dipendono da quanto le parti siano "dentro" questo meccanismo di arena mediatica, e quanto siano in grado di gestirne le potenzialità. E se è vero che conta di più la verità, parziale e non certa, del singolo segmento procedurale, allora gli atti di indagine finiscono per caricarsi di una finta attendibilità, di un'assurda definitività che di certo non possono avere. E il

¹⁹ A. GARAPON, *I custodi dei diritti. Giustizia e democrazia*, Parigi, 1996, tr.it. Milano, 1997, pp. 59 ss.

²⁰ E. BRUTI LIBERATI, *Mass media e (pre)giudizio*, Relazione al seminario di formazione "Giustizia e Mass Media", Bologna, 27 marzo 2007, in www.csm.it.

²¹ Diff. G. GIOSTRA, "Processo penale e mass media", Relazione alla Corte dei Conti, Roma, 2007.

valore professionale dell'avvocato non si misura più nella sua competenza professionale, ma su quanto sia capace di gestire, nella maniera più aggressiva e mediatica possibile, il processo²².

Ma questa idea di maggiore giustizia e democrazia, sottesa ad un processo celebrato sui mezzi di informazione, in cui il miglior giudice è l'opinione pubblica e i cittadini diventano gestori della *res publica* costituita, in questo frangente, dal potere giudiziario, conduce a due tragiche e conclusive domande. Quell'imputato che dalla maggior parte dei cittadini è stato giudicato colpevole, se anche verrà legalmente dichiarato innocente, riuscirebbe ad esserlo davvero dopo tutto il *clamor* a gli annunci inquisitori di colpevolezza? Servirebbe essere innocente dopo pubblicazioni di stralci di intercettazioni e atti processuali estrapolati e decontestualizzati dal contesto generale, tutti di segno colpevolista? Forse, ma è proprio in questa incerta risposta che si nasconde il dramma del moderno processo penale²³.

²² Sulle distorsioni e conseguenze del processo mediatico si veda G. GIOSTRA, op. cit.

²³ Cfr. V.B. MUSCATIELLO, op. ult. cit., pp. 102-103.